

Con relazione n. 813 del 2024 il magistrato designato per i conti giudiziari ha chiesto l'iscrizione a ruolo d'udienza del giudizio sul conto reso dal sig. Giuseppe Maresca quale consegnatario delle azioni del Comune di Torre del Greco nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

Premette il magistrato relatore che il conto, redatto su prospetto parzialmente ricalcante il modello 22, dedicato alla rendicontazione della gestione dei titoli azionari, approvato con il d.P.R. 194/1996, riportava l'indicazione della denominazione e della sede di due società (TESS Torre e Stabia Sviluppo S.p.A. e STOA') con l'indicazione della consistenza (invariata) a inizio e a fine esercizio per quantità e valore dei titoli azionari posseduti dal Comune. Il rendiconto depositato, sottoscritto dall'agente contabile, non era munito del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario.

Null'altro risultava trasmesso.

Pertanto, con nota del 15 maggio 2024 (prot. 2092 del 16.05.2024) veniva chiesto all'Ente l'invio della documentazione (obbligatoriamente) prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c. nonché la trasmissione delle disposizioni e dei regolamenti disciplinanti la gestione dei titoli azionari nell'esercizio finanziario di riferimento e degli atti ritenuti utili al fine della verifica della regolarità della gestione.

Il Comune di Torre del Greco provvedeva in data 13 giugno 2024 a dare solo parziale riscontro a quanto richiesto (deposito DAeD n. 57170).

A fronte della copiosa documentazione richiesta, l'Ente si limitava, infatti, a depositare: lo Statuto comunale e le sue successive modifiche, il regolamento di contabilità, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le delibere di rimodulazione della struttura organizzativa e di assegnazione del personale, (nuovamente) il conto privo di visto di regolarità, la nota integrativa al rendiconto 2019 e la delibera, munita di allegati, di approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio di riferimento.

Tanto premesso, il relatore deduce:

1. Improcedibilità del giudizio per:

a. Carenza del potere di gestione in capo all'agente contabile, in quanto il contabile sig.

Giuseppe Maresca non era né il rappresentante dell'ente, né un suo delegato con potere di gestione, ma unicamente l'economista comunale mero detentore delle partecipazioni.

b. Violazione degli obblighi connessi al deposito del conto giudiziale (parifica e relazione dell'organo di revisione).

Esponde il relatore che all'atto della trasmissione della resa mediante l'applicativo SIRECO il Comune non ha provveduto ad allegare la documentazione obbligatoriamente prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c. Invero il conto depositato risultava munito della firma digitale invisibile del responsabile del procedimento, dott. Massimiliano Palumbo, che, tuttavia, in assenza di alcuna specifica indicazione o attestazione, non poteva ritenersi apposta al fine del rilascio del visto di regolarità amministrativo-contabile, atto da ritenersi "sostanzialmente equivalente alla parifica" (Sez. giur. Calabria sent. 113/2023). Pertanto, con la già citata nota prot. 2092/2024 veniva chiesta la trasmissione del provvedimento di parifica e della relazione degli organi di controllo a cui il Comune non dava alcun seguito.

Subordinatamente, evidenziava i seguenti profili di irregolarità del conto per i seguenti motivi:

a. Iscrizione delle partecipazioni secondo il criterio del valore nominale.

Osserva che il conto reso espone "quantità" e "valore" immutati a inizio e a fine esercizio, delle azioni possedute dal Comune in due società, la T.E.S.S. Costa del Vesuvio Società per azioni in liquidazione e la STOA' S.C.p.A. L'invarianza degli importi riportati lascia già da sola ritenere che l'iscrizione in conto delle partecipazioni sia avvenuta al valore nominale.

b. Parziale rappresentazione in conto delle partecipazioni di proprietà dell'Ente.

Esponde al riguardo il relatore che dall'esame della documentazione in atti (cfr. Nota integrativa al bilancio comunale a pag. 16) risulta che il Comune di Torre del Greco detiene una partecipazione dello 0,3697 nel Consorzio Asmez che, tuttavia, non è stata riportata nel conto depositato.

c. Omesso assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'agente contabile.

Evidenzia il relatore che non risulta presentata documentazione utile a provare la regolarità della gestione non essendo stata, peraltro, depositata, come già più sopra evidenziato, gran parte della documentazione richiesta con la nota prot. 2092 del 16 maggio. Mancano, in particolare, le direttive impartite dall'Amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie, la relazione annuale resa dal consegnatario di titoli azionari all'Ente sull'adempimento a tali direttive e la relazione dettagliata sulla gestione dell'agente contabile che consenta di avere contezza sull'attuazione degli specifici compiti affidati. Non essendo stato, dunque, assolto l'onere della prova incombente sull'agente contabile ne consegue, anche sotto questo profilo, l'irregolarità del conto.

Conclude pertanto chiedendo la fissazione, ex art. 147, comma 2, c.g.c., dell'udienza per la discussione del giudizio sul conto n. 17650 reso dal sig. Giuseppe Maresca quale consegnatario delle azioni del Comune di Torre del Greco per l'esercizio finanziario 2019, chiedendo che il Collegio voglia accertare la improcedibilità del giudizio per i suddetti motivi, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura regionale ai sensi dell'art. 141 c.g.c., o, in subordine, l'irregolarità del conto medesimo, con condanna dell'agente contabile al pagamento delle spese di giudizio.

Nel caso di ritenuta improcedibilità del giudizio di conto, il relatore chiede comunque una pronuncia di orientamento in merito ai profili di irregolarità sopra evidenziati.

La Procura regionale presso questa Corte ha rassegnato proprie conclusioni scritte nelle quali, considerato che nel caso in esame non vi sia agli atti alcuna documentazione che possa consentire di ritenere che il sig. Giuseppe Maresca sia inquadrabile in una delle categorie previste ex art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016 e che, quindi, il sig. Maresca abbia reso il conto pur non essendo legittimato, in assenza di delega da parte del Sindaco, ha concluso chiedendo che il Collegio dichiari l'improcedibilità del conto giudiziale n. 74561 oggetto di relazione di irregolarità, reso dal

sig. Giuseppe Maresca – soggetto non legittimato in assenza di delega da parte del vertice dell'amministrazione ex art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.

All'odierna udienza, svolta la relazione e sentito il rappresentante del P.M., il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in diritto

1.- Ritiene il Collegio che debba innanzi tutto essere accolta la richiesta del magistrato relatore in merito ai rilievi che devono condurre ad una declaratoria di improcedibilità del presente giudizio di conto.

1.1. Come evidenziato in relazione, difatti, l'inclusione dei titoli azionari e partecipativi tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto e della relativa verifica giurisdizionale trova puntuale riscontro nelle norme generali di contabilità dello Stato. Il riferimento è, in particolare, agli art. 20, lettera c), 29, ultimo comma, e 32 del R.D. n. 827 del 1924 – disposizioni applicabili agli Enti locali in virtù dell'articolo 93 del D.lgs. 267/2000 (cfr. Sez. giur. Piemonte, sent. n. 162/2021) – che annoverano anche i diritti e le azioni tra i beni per i quali sussiste la giurisdizione contabile.

Si tratta di obbligo che, tuttavia, trova ben più a monte la sua copertura nell'art. 103 Cost. e nelle altre disposizioni della nostra Carta fondamentale poste a tutela della legalità finanziaria e della (corretta) gestione del denaro e dei beni pubblici che rendono indefettibile e necessario "l'esercizio della giurisdizione di conto in relazione a tutte le componenti patrimoniali e finanziarie" che formano il bilancio dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, compresi i titoli azionari e partecipativi, "tanto più in considerazione dell'accresciuto rilievo delle partecipazioni societarie degli enti pubblici conseguente al processo di privatizzazione" (Cass. civ. SS UU, ord. n. 7390/2007).

Di recente la Corte costituzionale (sent. n. 59/2024) ha in proposito precisato che «i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell'art. 20, lettera c), del r.d. n. 827 del 1924 e il giudizio avente ad oggetto azioni e quote societarie si

configura come un procedimento giudiziale a carattere necessario ed ineludibile, finalizzato alla salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (sentenze n. 292 del 2001 e n. 114 del 1975). La stessa Corte di cassazione, con la ordinanza n. 7390 del 2007, ha precisato in maniera chiara come la indefettibile funzione di garanzia insita nella verifica circa la regolare gestione contabile e patrimoniale dell'ente pubblico renda necessario l'esercizio della giurisdizione di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie, compresi i titoli azionari. Ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, del r.d. n. 827 del 1924, i consegnatari dei diritti e delle azioni indicati alla lettera c) dell'art. 20 del regolamento di contabilità generale rispondono anche delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati. Detta disposizione è stata ulteriormente valorizzata dalla stessa Corte di cassazione (ancora Cass., ordinanza n. 7390 del 2007), con un articolato obiter dictum in cui è precisato che "il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti". Il giudizio di conto, come affermato da questa Corte, si configura essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione. In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese (sentenza n. 292 del 2001). La giurisdizione della Corte dei conti in questo giudizio risponde dunque all'esigenza del rispetto della legalità contabile delle risorse pubbliche, come affermato anche nella sentenza n. 129 del 1981 in cui questa Corte ha ricordato che la giurisdizione sui conti giudiziali – essendo retta da un impulso d'ufficio – presenta un carattere necessario e continuo, risolvendosi inevitabilmente in tanti giudizi quanti sono i conti che periodicamente si susseguono. Tali affermazioni si inverano nell'art. 138, comma 1, cod. giust. contabile, secondo cui "le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati

identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale” e nei successivi artt. 139 – che impone ai suddetti agenti di presentare il conto alla chiusura dell’esercizio finanziario salvo diverso termine previsto dalla legge – e 140, comma 1, che prevede il deposito del conto, parificato dall’amministrazione, presso la segreteria della sezione giurisdizionale competente. Per effetto di tale deposito l’agente contabile si intende costituito in giudizio (art. 140, comma 3, cod. giust. contabile) [...]».

Quanto all’oggetto della gestione, in accordo con una rilettura in senso “funzionale” e non solo materiale della nozione di “maneggio”, questa deve ritenersi riguardare non semplicemente il “maneggio fisico delle azioni” ma innanzi tutto l’esercizio dei poteri e dei diritti connessi alla proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. “Trattasi, del resto, dell’unica soluzione coerente con quella pacificamente desumibile dal dato normativo e dalla giurisprudenza prevalente di legittimità e contabile (...) in ordine alla necessità di non limitare la giurisdizione di conto, quando ha per oggetto il maneggio o la custodia di titoli azionari o comunque partecipativi, al titolo originario nella sua materialità” (Sez. giur. Piemonte, ord. 22/2022).

Assume, pertanto, la qualifica di agente contabile non il mero detentore ma il soggetto che ha la disponibilità giuridica dei titoli – anche dematerializzati in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (cfr. Sez. giur. Calabria, sent. n. 61/2024) – e li gestisce quale titolare del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti dell’azionista, rappresentando l’Ente nelle assemblee delle società (cfr. Sez. giur. Veneto, sent. n. 99/2019, Sez. giur. Toscana, sent. n. 56/2023 e 32/2024; Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 17/2024).

La nozione di disponibilità giuridica della partecipazione, rispetto a una mera nozione di disponibilità materiale, appare peraltro l’unica compatibile con l’evoluzione dell’ordinamento societario, a partire dalla riforma di cui al d.lgs. n. 6/2003, basato sulla dematerializzazione e sul deposito accentrato dei titoli (Sez. giur. reg. Piemonte, ord. n. 21/2022).

Coerentemente, peraltro, con detta nozione, il consegnatario di titoli partecipativi deve coincidere con il soggetto che gestisce la partecipazione, avendo questi il potere di esercitare – per diretta attribuzione di legge, o per delega - i diritti di socio. Il socio esercita – personalmente e direttamente o tramite delega conferita – i propri ‘diritti di azionista’ nella assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria (artt. 2364-5 cod. civ). Ed infatti tale soggetto viene individuato in via ordinaria (art. 9 D.lgs. 175/2016) – per quanto riguarda gli enti locali – nel sindaco o nel presidente o in un loro delegato.

Nei giudizi sui conti dei consegnatari delle azioni assume, pertanto, rilievo preliminare “l’accertamento dell’obbligo di rendere il conto giudiziale, essendo privo di rilevanza giuridica un conto presentato da un soggetto su cui non incombono gli obblighi della gestione contabile di beni dell’amministrazione pubblica (in forza di un atto di incarico formale o del “maneggio” di fatto: art. 178 R.c.g.S.) e quindi la responsabilità delle entrate non riversate e delle uscite prive di valido titolo (artt. 74 e 85 L.c.g.S. e 45 e 54 R.D. 1214/1934)” (Sez. giur. Calabria ord. n. 10/2023).

In via di prima approssimazione, potrebbe quindi affermarsi che, in difetto di ogni altro elemento, consegnatario delle azioni sia, dunque, per il Comune, in via ordinaria, il Sindaco che assume la veste di agente contabile ove questi non nomini uno o più delegati (assessori o dirigenti) cui affidare la gestione delle partecipazioni, seguendo gli indirizzi espressi dall’organo esecutivo o deliberativo dell’ente.

Laddove sia rinvenibile un atto di nomina questo deve, peraltro, riguardare altresì la complessiva gestione della quale il delegato è chiamato a documentare, con apposita relazione, le concrete modalità di esercizio e, dunque, le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 9/2024). Non vale, dunque, a configurare l’obbligo di resa nel conto né un’attività di mera conservazione dei titoli, né l’esercizio di singoli diritti sociali, quali il diritto di voto in una assemblea, sulla base di una sola

delega circoscritta al compimento di determinati e specifici atti (cfr. Sez. giur. Piemonte ord. n. 22/2022).

Nondimeno, si osserva che sarebbe improprio, richiamando il mero dato normativo, attribuire *tout court* il ruolo di agente contabile al rappresentante legale dell'ente.

Infatti, come osservato dalle SS.UU. nella citata ordinanza n. 7390 del 2007, deve comunque essere individuato (tenendo però presente che, in quel caso di specie, si trattava di un giudizio per resa di conto) chi possieda altresì le funzioni effettive di custodia e di maneggio delle azioni, non potendosi surrogare i due concetti di titolarità del potere di spesa e di disposizione dei beni, da quelli (che concernono solo la fase finale) di maneggio e custodia di tali beni che costituisce il momento finale o esecutivo della gestione finanziaria.

In sostanza, se il Sindaco può essere sicuramente individuato, quale titolare *ex lege* dei poteri di esercizio dei diritti del socio spettanti all'ente pubblico titolare delle partecipazioni sociali, anche quale agente contabile, tanto, nondimeno, si verifica solo laddove questi possieda anche la funzione di maneggio e custodia.

Tale funzione deve presumersi ricorrere, in ragione proprio del dato normativo citato (art. 9), in capo al rappresentante legale dell'ente o del suo delegato ma, tuttavia, ben potrebbe l'ente disciplinare diversamente (dandone documentata evidenza) la "catena di comando" e la individuazione delle rispettive attribuzioni, fermo restando la concorrenza necessaria dei due aspetti: il potere di esercitare le facoltà del socio o dell'azionista in assemblea, nonché il maneggio e la custodia delle partecipazioni sociali.

In una strutturazione più complessa (sicuramente maggiormente riscontrabile negli enti di dimensioni maggiori), la rappresentazione della attribuzione dei relativi poteri concernenti l'esercizio dei diritti dell'azionista e il maneggio e la custodia delle partecipazioni sociali potrebbe essere quindi teoricamente seguire il seguente flusso:

Comune/Provincia>Sindaco/Presidente della Provincia/Giunta (delibera con indirizzi e anche individuazione agenti contabili) >Sindaco/Presidente della Provincia o assessore delegato>soggetti sub-delegati a rappresentare stabilmente il socio/regione nella società pubblica partecipata ed a attuare le direttive gestorie impartite; e così sino ad individuare a chi, tra questi, sia anche attribuito il maneggio e la custodia delle azioni (che si attingerà diversamente a seconda della dematerializzazione o meno delle partecipazioni).

In questa catena di comando, che regola nel dettaglio e porta a concreto compimento sino all'interno delle assemblee sociali la volontà dell'ente pubblico titolare della partecipazione, secondo la citata pronuncia della Corte di cassazione sarà "agente contabile" solo quel soggetto al quale è stato effettivamente attribuito il maneggio e la custodia dei titoli. Questo soggetto, quindi, fa parte delle persone o soggetti giuridici che esercitano le funzioni concernenti i diritti del socio nelle società partecipate ma tale veste assume rilievo solo in relazione al momento finale o esecutivo della gestione (come precisato dalle SSUU, dato che fuoriesce dal giudizio di conto, in quanto tale, ogni esame critico delle scelte gestorie deliberate a monte dall'Ente titolare delle partecipazioni).

Quindi, in presenza di una ramificata catena di comando, come sopra ipoteticamente descritta, solamente uno di questi soggetti sarà propriamente qualificabile come agente contabile.

Il primo presupposto è dunque costituito dall'essere uno di quei soggetti che, per il ruolo di rappresentante legale dell'ente proprietario o per la delega ricevuta, siano autorizzati ad esercitare in assemblea dei soci la volontà dell'ente pubblico.

Il secondo presupposto - che vale a qualificarlo *anche* come agente contabile - è che a questi sia stato attribuito inoltre il maneggio e la custodia delle partecipazioni (la cui concreta individuazione è evidentemente influenzata dalla tipologia e dalla natura di tali partecipazioni e tenuto conto che, specie in casi di dematerializzazione, potrebbe anche ammettersi la figura del sub-agente contabile).

Ciò posto, e passando all'esame della fattispecie in esame, non sono rinvenibili agli atti elementi che possano indurre a ritenere il sig. Giuseppe Maresca inquadrabile in una delle categorie contemplate dall'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016. L'Amministrazione non ha dato, infatti, seguito alla richiesta, formulata con la già citata nota prot. 2092/2024, di trasmissione dell'atto di nomina dell'agente contabile o, comunque, di legittimazione all'incarico con allegazione dell'eventuale atto di delega all'esercizio dei diritti di azionista. Non sono state altresì prodotte né la relazione annuale del consegnatario né le direttive impartite dall'Ente, così da poter ritenere che vi sia stata comunque una gestione di fatto delle partecipazioni societarie, dovendosi in ogni caso escludere la qualifica di agente contabile, come già poco più sopra evidenziato, in capo al mero detentore materiale delle azioni di titolarità comunale pur privo di effettivo potere gestorio (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 32/2024 e Sez. giur. Veneto, sent. n. 99/2019).

Peraltro, il conto è stato sottoscritto dal sig. Maresca quale economo comunale, agente contabile pagatore – ben diverso dal consegnatario di azioni – a cui istituzionalmente e sulla base della disciplina ordinamentale ed anche interna all'Ente (cfr. regolamento di contabilità) non è attribuita la gestione dei titoli azionari.

1.2. Deve egualmente essere condiviso l'ulteriore rilievo del magistrato relatore che ha evidenziato il difetto di parifica e della relazione dell'organo di revisione.

Infatti, all'atto della trasmissione della resa mediante l'applicativo SIRECO il Comune non ha provveduto ad allegare la documentazione obbligatoriamente prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c. Invero il conto depositato risultava munito della firma digitale invisibile del responsabile del procedimento, dott. Massimiliano Palumbo, che, tuttavia, in assenza di alcuna specifica indicazione o attestazione, non poteva ritenersi apposta al fine del rilascio del visto di regolarità amministrativo-contabile, atto da ritenersi "sostanzialmente equivalente alla parifica" (Sez. giur. Calabria sent. 113/2023).

Si rileva la riguardo che oggetto della verifica giurisdizionale non è 'meramente' il conto reso dall'agente contabile ma è "il rendiconto giudiziale con le osservazioni di regolarità o di irregolarità delle poste contabili" (Sez. giur. Lazio 669/2012). Oggetto dell'esame giudiziale è, dunque, il conto parificato dall'Amministrazione e verificato dagli Organi di controllo.

In proposito, la Corte costituzionale, nella sopra citata sentenza si è ampiamente soffermata sulla nomina e sul ruolo del responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 139, c. 2, c.g.c. Evidenzia in proposito il Giudice delle leggi che «[...] a seguito della presentazione del conto giudiziale, l'amministrazione avvia le attività di parificazione attraverso un apposito procedimento autonomo e distinto dalle verifiche poste in essere da altri organi di controllo con la finalità di garantire alla pubblica amministrazione la correttezza della gestione del denaro o del patrimonio pubblico di sua pertinenza, anticipando l'attività affidata alla Corte dei conti che interviene solo quando sono stati svolti i controlli interni presso ciascuna amministrazione sulla predetta gestione».

La parifica "costituisce, dunque, una fase imprescindibile e fondamentale della procedibilità del conto". In sua assenza devono considerarsi non sussistenti le condizioni processuali per l'esame giurisdizionale nel merito della gestione contabile (cfr. Sez. giur. Sicilia sent.n. 825/2020 e Sez. giur. Lazio sent. n.131/2023) come chiaramente previsto dall'art. 145, comma 3, c.g.c. (cfr. Sez. giur. Sicilia sent. n. 432/2020).

Solo il deposito del conto parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.: ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020)" (Sez. giur. Calabria, sent. n. 128/2023).

Nella fattispecie al vaglio del giudice contabile il conto depositato, oltre ad essere sprovvisto di parifica, non risulta altresì corredato della relazione degli organi di controllo interno prevista dal

comma 2 dell'articolo 139 c.g.c., che contribuisce a garantire la veridicità dei dati contabili, essendo "preordinata a conferire attendibilità alle informazioni contabili sul carico e sullo scarico del conto giudiziale" (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 949/2021 e 825/2020 e Sez. giur. Piemonte, sent. n. 10/2008).

1.3. In conclusione, da quanto ritenuto ai punti precedenti, ne deriva, per i suddetti due concorrenti profili, l'improcedibilità del presente giudizio di conto (cfr. Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 18/2024 e Sez. giur. Toscana, sent. n. 27/2024), con conseguente trasmissione degli atti al P.M. affinché valuti la ricorrenza delle condizioni per promuovere il giudizio per resa del conto.

2. Pur essendo tale statuizione assorbente ed idonea a definire il giudizio, il Collegio reputa opportuno esprimersi sinteticamente anche sulle altre questioni sollevate dal relatore e comportanti profili di irregolarità, essendo comunque tali aspetti oggetto di istruttoria e strettamente correlate al particolare oggetto della resa del conto avente ad oggetto le partecipazioni societarie.

2.1. Quanto al rilievo relativo all'iscrizione delle partecipazioni secondo il criterio del valore nominale, il Collegio lo reputa fondato.

Esponde il magistrato relatore che il conto reso espone "quantità" e "valore" immutati a inizio e a fine esercizio, delle azioni possedute dal Comune in due società, la T.E.S.S. Costa del Vesuvio Società per azioni in liquidazione e la STOA' S.C.p.A.

L'invarianza degli importi riportati lascia già da sola ritenere che l'iscrizione in conto delle partecipazioni sia avvenuta al valore nominale. Tale circostanza trova, peraltro, conferma negli atti depositati dove sono reperibili, tra gli allegati alla delibera consiliare n. 22/2020 di approvazione del rendiconto 2019 (cfr. DAeD 57170), le note integrative ai bilanci delle due società con l'indicazione del capitale sociale. In particolare, per la TESS S.p.A. a pag. 530 del file della delibera è riportata la composizione del capitale sociale per ciascun ente partecipante. Per il Comune di Torre del Greco la quota detenuta è dell'1,59% pari ad € 65.000, importo coincidente con quello iscritto in conto. Stesse conclusioni valgono per la STOA' che, dalla lettura degli atti, risulta avere capitale sociale pari ad euro 1.982.313 (cfr. delibera consiliare n. 22/2020 – DAeD 57170). La quota di partecipazione di

proprietà comunale è, invece, dello 0,5678 %, come riportato a p. 16 nella nota integrativa al bilancio comunale 2019 (allegata alla DAeD 57170). Da un rapido e facile calcolo è, pertanto, agevolmente desumibile che il valore nominale della partecipazione è pari ad € 11.255, corrispondente alla cifra inserita nel conto depositato.

Tuttavia, come osservato dal magistrato relatore, il giudizio sui conti dei consegnatari di azioni “deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390) così come, del resto, previsto dall’art. 29 R.D. 23.5.1924 n. 827 secondo il quale i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all’art. 20, lett. c) “rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”.

Il valore di iscrizione nel conto deve, pertanto, corrispondere al valore effettivo ed attualizzato della partecipazione, che evidentemente non può coincidere col valore nominale, dovendo essere tenute in considerazione le variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto della partecipata

Si tratta di conclusione conforme alla normativa in materia di contabilità pubblica e armonizzazione dei bilanci. Il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. nr. 118 del 2011 (cfr. anche esempio 12) prevede, infatti, espressamente che le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 12/2024).

Il costo originario della partecipazione deve, dunque, essere sistematicamente rettificato in maniera tale da far riflettere per competenza e pro quota i risultati della partecipata nel bilancio dell’Ente pubblico partecipante. Alla base vi è, dunque, “la finalità di consentire di prendere in considerazione nel bilancio del soggetto partecipante, le quote di utili o di perdite e tutte le altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata. Con l'effetto che il valore originario della partecipazione viene sistematicamente rettificato per evidenziare i risultati della gestione della partecipata” (Sez. contr. Sicilia, Del. n. 90/2023). “In sostanza, la ratio è acquisire, in sede di

valutazione, il risultato della partecipata con una metodologia che conduce agli aspetti propri di un bilancio consolidato” (Sez. giur. Piemonte, ord. n. 21/2022)

L’applicazione del metodo del patrimonio netto risponde, pertanto, all’esigenza di consentire un’esposizione contabile il più veritiera e trasparente possibile della situazione finanziaria delle partecipazioni e dell’incidenza delle stesse sul bilancio pubblico.

Un’esposizione nel conto giudiziale delle partecipazioni comunali effettuato in base al valore nominale del capitale posseduto rappresenta, diversamente, “per la sua staticità, un elemento inevitabilmente non indicativo del reale valore della partecipazione”. I conti del consegnatario devono, invece, “rappresentare la situazione reale dei titoli, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio” (Sez. giur. Piemonte ord. 21/2022).

2.2. Parimenti accoglibile è il rilievo concernente la parziale rappresentazione in conto delle partecipazioni di proprietà dell’Ente, risultando dalla Nota integrativa al bilancio comunale (pag. 16) che il Comune di Torre del Greco detiene una partecipazione dello 0,3697 nel Consorzio Asmez che, tuttavia, non è stata riportata nel conto depositato.

Il mod. 22 reso dai consegnatari deve, infatti, “riportare tutte le partecipazioni detenute dall’ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni. Anch’esse, infatti, presuppongono una gestione, l’esercizio di diritti di socio e l’esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l’inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione” (Sez. giur. Toscana, sent./ord. n. 127/2020 e sent. n. 77/2023).

Va, pertanto, reso il conto “non solo delle azioni, ma di tutti gli strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo, restando, invece, gli altri titoli (privi di detto contenuto), quali le obbligazioni, soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del tesoriere ovvero di altro soggetto cui sia affidata la custodia dei titoli e valori dell’Ente. Alcn valore dirimente, in senso contrario,

può infatti riconoscersi alla circostanza per cui il modello 22 di cui al D.P.R. n. 194/1996, adottato per i consegnatari degli enti locali, fa espresso riferimento alle sole azioni. Prevale, infatti, l'applicazione delle norme e dei principi costituzionali sopra richiamati, nonché, più in generale, il ruolo relativo dei modelli di conto eventualmente adottati, atteso peraltro che, per pacifica giurisprudenza, la mancanza degli stessi non esclude l'obbligo di rendere il conto giudiziale di una gestione, in coerenza con il riconoscimento dell'agente contabile di fatto" (Sez. giur. Piemonte ord. 22/2022).

2.3. Per ultimo, egualmente condivisibile pare la censura concernente l'omesso assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'agente contabile. Tale omissione - che, concernendo tutta la istruttoria, in realtà riverbera i suoi effetti su tutte le statuizioni del presente giudizio - costituisce comunque indubbiamente un rilevante profilo che condurrebbe alla declaratoria di irregolarità del conto.

Il deposito del conto giudiziale presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale competente è l'atto che costituisce l'agente contabile in giudizio (art. 140, comma 3, c.g.c.) e per mezzo del quale quest'ultimo fa "istanza (...) di essere scaricato mediante la prova contabile e documentale di avere esattamente adempiuto ai propri obblighi di servizio" (Sez. giur. Puglia, sent. n. 41/2023, Sez. giur. Veneto, sent. n. 4/2023, Sez. giur. Basilicata, sent. n. 13/2019).

Nel giudizio di conto l'onere della prova non grava, dunque, "sul giudice o sul pubblico ministero (i quali non devono quindi dimostrare l'irregolarità delle operazioni ovvero l'imputabilità al contabile degli eventuali ammanchi), ma sull'agente contabile, il quale deve fornire rigorosa dimostrazione del legittimo impiego delle risorse affidategli" (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 164/2019) e, in particolare, del carico, del modo legittimo in cui ha disposto dello stesso e dei resti, "con sostanziale inversione dell'onere della prova rispetto a quanto ordinariamente fa capo all'Attore pubblico agente" (Sez. III App., sent. n. 310/2018).

Nel caso all'esame, non risulta presentata documentazione utile a provare la regolarità della gestione non essendo stata, peraltro, depositata, come già più sopra evidenziato, gran parte della

documentazione richiesta con la nota prot. 2092 del 16 maggio. Mancano, in particolare, le direttive impartite dall'Amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie, la relazione annuale resa dal consegnatario di titoli azionari all'Ente sull'adempimento a tali direttive e la relazione dettagliata sulla gestione dell'agente contabile che consenta di avere contezza sull'attuazione degli specifici compiti affidati. Non essendo stato, dunque, assolto l'onere della prova incombente sull'agente contabile ne consegue, anche sotto questo profilo, l'irregolarità del conto.

3. In detti termini deve essere quindi preliminarmente dichiarata l'improcedibilità del conto avente per oggetto la gestione delle partecipazioni sociali del Comune di Torre del Greco per l'anno 2019, presentato dal consegnatario sig. Giuseppe Maresca ed iscritto al n° 17650.

4. La definizione del presente giudizio pone altresì di affrontare la questione relativa alla regolazione delle spese, in risposta alle domande della parte che ne ha chiesto la liquidazione.

Al riguardo, questo Collegio intende accedere a quell'orientamento che ritiene altresì soggetto il giudizio di conto alla disciplina in materia di regolazione delle spese.

Si trova difatti affermato che «[...] la natura processuale, pur sui generis, del giudizio di conto rende doverosa la statuizione sulle spese. Se è vero che, nell'ipotesi di cui all'art. 146 c.g.c. (che contempla il caso in cui il Magistrato designato depositi la relazione nella quale propone il discarico del contabile, in presenza di un conto in pareggio e regolare) o in quella di estinzione del giudizio ex art. 150 c.g.c., difetta - come nella c.d. iurisdictio inter volentes - quella contrapposizione tra tesi e antitesi che giustifica la pronuncia sulle spese, diversamente deve dirsi nel caso che ne occupa.

Nelle ipotesi di fissazione dell'udienza di discussione, di cui agli artt. 147-148 c.g.c. (tanto quanto nei giudizi di resa del conto), si applicano tutti i principi della giurisdizione contenziosa. Ne consegue, come indefettibile corollario logico-giuridico, che il provvedimento definitivo del giudizio debba recare la statuizione sulle spese. Trova, dunque, applicazione il generale dettato dell'art. 31 c.g.c., con la sola esclusione del suo secondo comma, con specifico riferimento ai giudizi

di responsabilità; l'art. 7 c.g.c., che contempla il c.d. rinvio esterno al codice del rito civile, è destinato a integrare la disciplina processuale contabile, anche attraverso gli orientamenti giurisprudenziali che hanno dato attuazione ai singoli disposti processualcivilistici (nella specie, gli artt. 91 ss. c.p.c.). Dato l'art. 31 c.g.c., avendo il contabile reso - a cagione del mancato deposito del conto - necessaria la celebrazione del processo (sull'applicazione del principio di causalità alla statuizione relativa agli oneri giudiziari, Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2021, n. 21823), le spese di giustizia si liquidano come in dispositivo, in applicazione del principio, pacificamente attestatosi nella giurisprudenza di questa Corte, della soccombenza virtuale» (Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 104 del 2022).

Ebbene, traendo spunto dalle succitate affermazioni ritiene questo Collegio che la decisione delle spese sia dovuta ogni qual volta il giudizio di conto (superando l'ipotesi della diretta estinzione del conto su conforme proposta del relatore, senza accedere alla fissazione dell'udienza) venga trattato con celebrazione di apposita udienza collegiale (art. 147 CGC), unica sede dove, superando la antica fictio della costituzione del contabile sin dal deposito del conto (pur riprodotta dall'art. 140, comma 3 CGC), si inverte l'effettivo contraddittorio tra le parti e trovano soluzione le questioni poste dal magistrato relatore e le opposte domande.

Venendo al caso di specie e pertanto a decidere sulla regolazione delle spese, si ritiene che ricorrano le circostanze per compensarle interamente, tenuto conto sia della natura della pronuncia odierna, che si è soffermata su una questione (improcedibilità) che, seppur involgendo anche l'esame del merito, comunque concerne il rito e che precede ogni ulteriore esame del merito (arg. ex art. 31, comma 3, CGC).

p.q.m.

Dichiara improcedibile il giudizio sul conto avente per oggetto la gestione delle partecipazioni sociali del Comune di Torre del Greco per l'anno 2019, presentato dal consegnatario sig. Giuseppe Maresca ed iscritto al n° 17650.

Manda al P.M. per ogni valutazione in ordine alla instaurazione del giudizio per resa del conto.

Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

IL PRESIDENTE – estensore

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 30/04/2025

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)